

Sommario

Editoriale	Proseguiamo il dibattito sulla Direttiva Bolkestein II <i>A cura di Enrico Colombi ed Ettore Fumagalli</i>	1
Vita associativa	Assemblea annuale: rinviata l'elezione del Consiglio Direttivo <i>Enrico Colombi</i>	13
Principi contabili	IAS 1: che cosa cambia nella presentazione dell'informazione finanziaria <i>Daniela Carosio e Dario Colombo</i>	17
Valutazione	Il "Capitale intellettuale" e la metodologia EVA® <i>Andrea Gasperini, Valeria Novellini ed Emiliano Spaltro</i>	25
Valutazione	L'uso del WACC nella valutazione d'impresa <i>Stefano Paleari, Lucio Cassia e Renato Redondi</i>	35
Private Equity	Il Family Buy Out: analisi di un caso <i>Gianmarco Migliavacca</i>	45

Questo numero è stato licenziato alla stampa il 29 marzo 2004

Supplemento allegato a questo numero:

Quaderno AIAF n. 118

La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative
Coordinatori: Luigi Grignaffini e Giovanni Pappalardo

Editore
AIAF Formazione e Cultura srl unipersonale

Redazione, Pubblicità, Abbonamenti
Via Dante 9, 20123 Milano
Tel. 0272023500, Fax 0272023652
www.aiaf.it - info@aiaf.it

Abbonamento annuale (comprensivo di password per l'accesso all'Annuario on line)
€ 130,00 Italia, € 190,00 Estero

Progetto Grafico
Armando e
Maurizio Milani

Fotocomposizione in Dtp
DamaCom, Milano

Stampa
Quadrifoglio, Milano



di Daniela Carosio* e Dario Colombo**

IAS 1: che cosa cambia nella presentazione dell'informazione finanziaria

Il principio contabile IAS 1 riporta considerazioni generali, linee guida e requisiti minimi circa la struttura ed il contenuto dei bilanci. Inizialmente approvato nel luglio 1997 (1), è stato successivamente modificato nel 1999 (2) e nel dicembre 2003. L'attuale versione del principio entrerà in vigore per tutti i bilanci il cui esercizio inizierà dal 1° gennaio 2005; l'adozione anticipata è incoraggiata.

Lo scopo del bilancio

Lo IAS 1 è applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro attività, includendo quindi anche banche e assicurazioni (3) e mira a migliorare la qualità dei bilanci civilistici e consolidati. L'obiettivo del principio è di andare incontro alle necessità degli users, che richiedono informazioni sempre più complete sugli effettivi risultati aziendali, intesi in senso più ampio rispetto al tradizionale risultato netto del conto economico. In particolare obiettivo del bilancio è fornire informazioni veritiere e corrette (*true and fair*) sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa e di rendicontare, da parte della direzione, l'utilizzo delle risorse aziendali. È importante notare che, in base al principio IAS, tali informazioni devono essere predisposte con l'obiettivo di essere utili ad un ampio ventaglio di utilizzatori al fine di assumere decisioni economiche rilevanti. Le norme italiane e i 'Considerando Iniziali' della IV Direttiva CEE individuano invece nel bilancio soprattutto uno strumento di tutela degli interessi tanto dei soci quanto dei terzi. Dal diverso approccio ai fini ultimi del bilancio consegue, per i principi IAS, la prevalenza dei postulati di rilevanza, competenza e di prevalenza

della sostanza sulla forma e, nelle norme italiane, la prevalenza dei postulati di attendibilità e prudenza, oltre ad un'impostazione fortemente "legalistica". Anche le differenze tra i criteri di valutazione italiani, fortemente basati sul concetto di costo storico, e quelli IAS, molto più orientati ad un ampio utilizzo dei concetti di *fair value* e di *impairment*, discendono dal diverso approccio agli scopi del bilancio. Di seguito si evidenziano i contenuti più significativi dello IAS 1, sottolineandone le principali differenze con il Codice Civile e i relativi principi contabili italiani del CNDC-CNR.

Le regole base del bilancio

È innanzitutto importante evidenziare che per poter dichiarare che il bilancio è stato predisposto secondo i principi IAS occorre che siano stati rispettati tutti i suoi principi, inclusi i principi interpretativi (SIC). La deviazione da un principio, o l'adozione di un principio contabile non corretto, non può essere sanata da informazioni espresse nelle Note al bilancio. In casi eccezionali, tuttavia, è possibile derogare dall'applicazione di un principio, se la sua adozione contrasta con gli obiettivi del bilancio e se le norme nazionali cui l'impresa deve sottostare non lo impediscono. In tal caso il bilancio dovrà menzionare la mancata applicazione indicando:

a) che gli amministratori ritengono che il bilancio dia una rappresentazione veritiera; b) che il bilancio è redatto in conformità con gli IAS, eccetto che per la deviazione da uno di essi; c) lo IAS cui non si è aderito, la natura della deviazione, le ragioni della stessa e il trattamento utilizzato; d) l'impatto della deviazione sul risultato di esercizio, sulle attività, sulle passività, sul patrimonio netto e sui flussi finanziari per ogni periodo interessato. Inoltre, lo IAS prevede alcune regole di base del bilancio: il presupposto della continuità aziendale; il rispetto del principio della competenza economica; l'uniformità dei criteri di presentazione e classificazione delle voci; il divieto di

NOTE

* Socio Aiaf dal 1999; Consulente aziendale e Analista finanziario indipendente, Milano (daniela.carosio@iol.it).

** Socio Aiaf dal 1996, responsabile del G. d. L. Aiaf "Principi contabili IAS"; Dottore commercialista in Milano, amministratore di Gda Revisori indipendenti spa, Milano (dario.colombo@gdarevind.it).

1) Il principio IAS 1 è stato approvato nel luglio del 1997 dallo IASC Board ed è entrato in vigore a partire dall'esercizio 1998, dopo che in esso erano stati condensati e aggiornati i precedenti principi contabili IAS 1 - Informativa sulle politiche contabili, IAS 5 - Informativa che deve essere contenuta nei bilanci e IAS 13 - Presentazione delle attività e delle passività correnti.

2) Modificato a partire dal principio contabile IAS 10 - Eventi dopo la chiusura dell'esercizio - con una più precisa classificazione delle passività finanziarie e una più puntuale informativa sulla proposta di distribuzione degli utili, in considerazione degli eventi accaduti nel lasso di tempo tra la chiusura del bilancio d'esercizio e l'autorizzazione alla sua pubblicazione.

3) Lo IAS 30 tratta specificamente l'informativa di bilancio delle Banche e delle altre istituzioni finanziarie.

IAS 1: che cosa cambia nella presentazione dell'informazione finanziaria



compensazione di partite e la necessità di fornire informazioni comparative con l'esercizio precedente. Tutte queste norme non presentano scostamenti significativi da quelle italiane, soprattutto dopo la recente introduzione della riforma del diritto societario che, sopprimendo il comma 2 dell'art. 2426 c.c., ha eliminato la possibilità di iscrivere in bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie. Motivo di parziale divergenza, forse più culturale che legale, rispetto alle norme e principi italiani, è dovuto alle disposizioni relative all'aggregazione delle voci in rapporto alla loro significatività. In particolare, il principio IAS prevede che ogni classe di voci significativa (*'material'*) deve essere presentata separatamente in bilancio, anche se simile ad altre. Questo approccio è poco applicato in Italia in conseguenza dei rigidi schemi di bilancio imposti dal legislatore. La possibilità fornita dal legislatore di suddividere o aggiungere voci rispetto agli schemi previsti fornita dall'articolo 2423 ter c.c. è infatti poco utilizzata. La revisione del principio IAS 1, operata a fine 2003, ha inoltre introdotto la definizione di significatività (*'materiality'*). In particolare, omissioni o inesattezze sono significative se, singolarmente o nel loro complesso,

influenzano le decisioni economiche dei destinatari del bilancio. La significatività dell'omissione o dell'inesattezza dipende sia dalla sua dimensione che dalla sua natura, considerate alla luce delle circostanze in cui esse si iscrivono. Infine, gli IAS non richiedono espressamente che, nel caso di presentazione del bilancio consolidato, debba essere presentato anche il bilancio della capogruppo, come invece richiesto dai principi contabili italiani e non menzionano un termine di presentazione dei bilanci. Infatti, con l'aggiornamento del 2003 è venuto meno il punto 52 (*Timeliness*) della precedente versione, che prevedeva la presentazione annuale del bilancio e la sua approvazione da parte dell'assemblea entro 6 mesi dalla data di chiusura d'esercizio e non 4 mesi, come richiesto - in maniera più restrittiva - dalle norme contabili italiane.

La struttura del bilancio

Il bilancio, secondo i principi IAS è composto dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note al bilancio

Gli IAS considerano quindi obbligatorio il prospetto di *rendiconto finanziario* (o prospetto dei flussi di cassa). In Italia tale rendiconto, non espressamente richiesto dalla normativa (art. 2423-2428 C.C.), è raccomandato dai principi contabili (PPCC 12, 17 e 28) e la sua mancata presentazione si ritiene accettabile per le imprese di minori dimensioni. Per quanto riguarda il prospetto delle variazioni del

Patrimonio Netto, già considerato dai principi contabili come implicitamente richiesto dall'art. 2427, 4) del c.c., la recente riforma del diritto societario ne ha reso esplicitamente obbligatoria la redazione (art. 2427, punto 7 bis c.c.) La Relazione sulla gestione che, in base all'art. 2428 c.c. (4), accompagna obbligatoriamente il bilancio e deve essere predisposta dagli amministratori, viene semplicemente menzionata al punto 8 dello IAS 1, quale dichiarazione del management, utile a descrivere le principali caratteristiche dei risultati aziendali, la posizione finanziaria dell'impresa e le principali incertezze che l'impresa deve affrontare. Tuttavia la sua stesura, nella nuova versione dello IAS 1 rivisto nel 2003, non è più raccomandata, come nella versione precedente. I principi IAS non danno indicazioni sulla contabilità sociale e ambientale, ma lo IAS 1, al punto 9, prende atto del fatto che molte società producono ulteriori bilanci ambientali e del valore aggiunto, particolarmente in settori dove i fattori ambientali sono rilevanti e il personale è considerato un importante *user*. Nella nuova versione il principio IAS 1 non incoraggia più la produzione di tali rapporti, ma si limita a precisare che tale reportistica è fuori dall'ambito di considerazione degli IFRSs.

Lo Stato Patrimoniale

Lo IAS 1 non prevede un formato definito di presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, diversamente da quanto prescritto dal Codice Civile agli art. 2424, 2425 e 2427. Il principio parte dalla considerazione che la maggior parte delle imprese sono in grado di identificare il proprio ciclo operativo. Pertanto la regola

NOTA

4) La Relazione sulla gestione deve contenere: le attività di ricerca e sviluppo; i rapporti con controllate, collegate e controllati, direttamente o indirettamente; le azioni proprie o delle controllanti; le azioni proprie o di controllanti acquistate o alienate nell'esercizio e la motivazione; i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; l'evoluzione prevedibile della gestione.

generale prevede che lo stato patrimoniale distingua chiaramente le poste correnti da quelle non correnti. Un'attività deve essere considerata *corrente* se:

- ci si attende che sia realizzata, venduta o consumata nel normale ciclo operativo aziendale;
- è detenuta principalmente a scopo di trading;
- è destinata ad essere realizzata entro 12 mesi;
- è rappresentata da denaro contante o è assimilabile a denaro contante e non è soggetta a restrizioni d'uso.

Una passività deve essere considerata come corrente se:

- è destinata ad essere estinta nel normale ciclo operativo aziendale;
- è detenuta principalmente a scopo di trading;
- è destinata ad essere estinta entro 12 mesi;
- la società non dispone di un diritto incondizionato a rinviare il pagamento della passività oltre i dodici mesi dalla data del bilancio.

Quindi, una quota di debito a medio-lungo termine, con scadenza inferiore ai dodici mesi, deve essere considerata come corrente, a meno che, prima dell'approvazione del bilancio, il debito venga rifinanziato. Si evidenzia inoltre che le attività e passività correnti non coincidono necessariamente con quelle estinguibili entro i 12 mesi, in quanto l'impresa potrebbe avere un ciclo operativo più lungo. In alternativa alla distinta esposizione di attività correnti e non correnti, il principio consente anche una esposizione per ordine di liquidità, quando questo criterio sia maggiormente affidabile e rilevante. È il caso ad esempio di banche e istituti finanziari, per i quali non è possibile

identificare il ciclo operativo.

I principi IAS sopra esposti si discostano significativamente da quanto previsto dal Codice Civile italiano che prevede un formato di presentazione obbligatorio e molto più analitico rispetto agli IAS.

La classificazione dell'attivo è per destinazione e per natura, rientrano nelle immobilizzazioni le attività destinate ad un impiego durevole e si richiede, all'interno della stessa voce, la distinzione tra valori realizzabili entro e oltre 12 mesi. La *Tavola 1* riporta il contenuto minimo dello Stato Patrimoniale secondo i principi IAS.

Lo IAS 1 non prescrive il formato dello Stato Patrimoniale e consente: sia una presentazione a sezioni contrapposte, sia in forma scalare (attività meno passività = Patrimonio netto), sia nella versione dell'approccio finanziario a

l/t usato, ad esempio, nel Regno Unito (attivo fisso – attivo corrente – passività b/t = debito a l/t + patrimonio netto). Inoltre, in merito al capitale sociale e alle riserve viene richiesto di fornire le seguenti informazioni (IAS 1 punto 76):

- numero delle azioni deliberate, emesse e pagate, ed emesse ma non pagate completamente
- valore nominale di ciascuna azione
- riconciliazione delle azioni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio
- descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni che gravano sulle azioni
- azioni proprie, incluse quelle detenute da controllate e collegate (treasury shares)
- emissioni azionarie riservate per piani di stock options

Stato Patrimoniale (contenuto minimo IAS1)

(a)	Immobilizzazioni materiali (<i>property, plant and equipment</i>)
(b)	Patrimonio immobiliare (<i>investment property</i>)
(c)	Immobilizzazioni immateriali (<i>intangible assets</i>)
(d)	Attività finanziarie (<i>financial assets escluse quelle alle lettere (e), (h) e (i)</i>)
(e)	Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (<i>investments accounted for using the equity method</i>)
(f)	Attività biologiche (<i>biological assets</i>)
(g)	Rimanenze (<i>inventories</i>)
(h)	Crediti commerciali e altri (<i>trade and other receivables</i>)
(i)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (<i>cash and cash equivalents</i>)
(j)	Debiti commerciali e altri (<i>trade and other payables</i>)
(k)	Fondi rischi (<i>provisions</i>)
(l)	Passività finanziarie (<i>escluse quelle di cui alle lettere (j) e (k) (financial liabilities)</i>)
(m)	Passività e attività per imposte correnti, come definite allo IAS 12 (<i>liabilities and assets for current tax, as defined in IAS 12- Income Taxes</i>)
(n)	Passività e attività per imposte differite, come definite allo IAS 12 (<i>deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS 12</i>)
(o)	Patrimonio netto di terzi (<i>minority interes, presented within equity</i>)
(p)	Patrimonio netto di controllo (<i>issued capital and reserves attributable to equity holders of the parent</i>)

Tavola 1

Il Conto Economico

Una prima e fondamentale diversità rispetto ai principi italiani riguarda il criterio di classificazione delle voci. I principi IAS incoraggiano la classificazione per destinazione di costi e ricavi, pur consentendo, in alternativa, una classificazione per natura (unico criterio ammesso in Italia). La classificazione per destinazione (adottata per esempio dai gruppi Nokia e Metro) prevede che i costi di diversa natura (costo del lavoro, ammortamenti, ecc...) vengano suddivisi in base alla loro destinazione (produzione, vendita, amministrazione, finanza, ecc...), per essere poi raggruppati con gli altri costi aventi medesima destinazione.

Tale approccio consente di evidenziare dei risultati intermedi di gestione (risultato della gestione operativa, peso della gestione commerciale e amministrativa, risultato operativo, ecc...), che sono di gran lunga più significativi per l'analisi finanziaria di quelli prodotti da una esposizione per natura ed in particolare da quella prevista dall'attuale codice civile italiano. Lo scotto da pagare è tuttavia un maggior margine di discrezionalità nella ripartizione dei costi sulle varie destinazioni aziendali. Tale problema è limitato nel caso di confronto tra bilanci della stessa società relativi a diversi periodi contabili. Infatti, in questo caso le funzioni di controllo

societario dovrebbero garantire l'utilizzo di criteri omogenei nel tempo. Nel caso invece di confronti fra società diverse, i differenti criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le varie destinazioni possono creare disomogeneità tra i dati utilizzati per la comparazione. La *Tavola 2* riporta un esempio di schema di Conto Economico, utilizzando il metodo di classificazione per natura (*nature of expense method*). Nel caso venga utilizzata una classificazione dei costi per destinazione, le Note al bilancio devono fornire informazioni integrative che dettagliano i costi per natura, con particolare riferimento agli ammortamenti, svalutazioni e costo del personale. Lo schema di Conto Economico, rivisitato dall'ultima revisione del principio IAS 1 del dicembre 2003, rende facoltative le voci *results of operating activities* e *profit or loss from ordinary activities*, che prima erano obbligatorie ed elimina la voce *extraordinary items*. L'eliminazione del concetto di componente straordinario di reddito dai principi IAS, sconcertante per taluni, è stata motivata con l'impossibilità di definire criteri certi per l'identificazione dei componenti straordinari e la conseguente arbitrarietà della distinzione. La *Tavola 3* riporta un esempio di schema di Conto Economico, utilizzando la classificazione per destinazione o metodo del costo del venduto (*'cost of sales' method*): Il punto 87 dello IAS 1 richiede inoltre una evidenziazione separata degli effetti derivanti dalle seguenti operazioni, qualora siano significativi: %

Conto Economico (*nature of expense method IAS1*)

(a)	Ricavi della gestione caratteristica (<i>Revenue</i>)
(b)	Altri ricavi (<i>Other income</i>)
(c)	Variazione delle giacenze di prodotti finiti e dei lavori in corso (<i>Changes in inventories of finished goods and work in progress</i>)
(d)	Consumi di materie prime e sussidiarie (<i>Raw material and consumables used</i>)
(e)	Benefici ai dipendenti (<i>Employee benefit costs</i>)
(f)	Svalutazioni e ammortamenti (<i>Depreciation and amortisation expense</i>)
(g)	Altre spese (<i>Other expenses</i>)
(h)	Totale costi (<i>Total expenses</i>)
(i)	Utile (<i>Profit</i>)

Tavola 2

Conto Economico (*'cost of sales' method IAS1*)

(a)	Ricavi (<i>Revenue</i>)
(b)	Costo del venduto (<i>Cost of sales</i>)
(c)	Margine di contribuzione (<i>Gross profit</i>)
(d)	Altri ricavi (<i>Other income</i>)
(e)	Spese amministrative (<i>Administrative expenses</i>)
(f)	Altri costi (<i>Other expenses</i>)
(g)	Profitto (<i>Profit</i>)

Tavola 3

IAS 1: che cosa cambia nella presentazione dell'informazione finanziaria



- (a) svalutazione del magazzino al valore netto realizzabile o della proprietà, degli impianti e del macchinario al valore recuperabile così come rivalutazioni di segno opposto a tali svalutazioni
- (b) ristrutturazioni delle attività ed eliminazione di ogni accantonamento per i costi di ristrutturazione
- (c) cessioni di proprietà, impianti e macchinari
- (d) cessioni di partecipazioni
- (e) operazioni destinate a cessare
- (f) ricomposizione di controversie
- (g) altri tipi di utilizzo di fondi accantonati precedentemente

L'attuale impostazione del conto economico prevista dagli IAS è soggetta a forti critiche in quanto l'uso, sempre più esteso del criterio del *'fair value'* e del concetto di *'impairment'*, fa sì che il risultato del conto economico sia influenzato tanto da ricavi e costi realizzati

NOTE

5) Si veda l'articolo *Stato dell'arte dell'applicazione dei principi IAS/IFRS* apparso sul numero 49 di questa rivista,

6) Si veda l'articolo *Il rendiconto finanziario: verso un'analisi dei flussi di cassa* apparso sul numero 46 di questa rivista.

7) Tra le quali: i criteri applicati nella valutazione delle voci; la movimentazione delle immobilizzazioni; le variazioni nelle altre voci dell'attivo e del passivo; l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate; crediti e debiti con durata superiore a 5 anni; composizione di alcune voci (es. costi di ricerca e sviluppo, ratei e risconti attivi e passivi, fondi, proventi e oneri straordinari, ecc.); gli oneri finanziari capitalizzati; le voci ai conti d'ordine; dettaglio dei ricavi per attività e area geografica; n° medio dei dipendenti, ripartito per categoria; ammontare compensi CdA e CS; informazioni sulle azioni.

quanto da ricavi e costi non realizzati (variazioni di *fair value*). Pertanto lo IAS ha attivato un progetto per la statuizione di un nuovo principio (*performance reporting*) che potrebbe condurre alla statuizione di un nuovo modello di Conto Economico che distingua chiaramente i risultati delle cosiddette *'rimisurazioni'* (5).

Il Rendiconto Finanziario

Il principio IAS 1 rinvia la trattazione del Prospetto di Rendiconto Finanziario al principio IAS 7 - *Cash Flow Statement* (6).

Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto

Questo prospetto deve indicare:

- (a) l'utile o la perdita dell'esercizio;
- (b) ogni elemento di costo o ricavo dell'esercizio contabilizzato direttamente a patrimonio netto e il totale di questi elementi;
- (c) il totale dei costi e dei ricavi dell'esercizio - intesi come somma dei precedenti punti (a) e (b) - mostrando separatamente l'ammontare spettante agli azionisti di controllo e di minoranza;
- (d) l'effetto cumulato del cambio di principi contabili o della correzione di errori come richiesto dal *benchmark treatment* dello IAS 8.

Inoltre, l'impresa deve indicare nel prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto o nelle Note al bilancio (IAS 1 punto 97):

- gli aumenti e le riduzioni di capitale;
- il saldo iniziale e finale degli utili indivisi e i movimenti del periodo;
- la riconciliazione per ogni classe di valore di patrimonio netto tra il saldo iniziale e il saldo finale.

Secondo i principi contabili italiani e l'attuale Codice Civile, tale prospetto fa

parte della Nota integrativa e le informazioni sono richieste solamente per l'esercizio in corso. Inoltre, il Codice Civile non permette che, per effetto del cambio di principi contabili, o della correzione di errori, si modifichi il patrimonio netto iniziale.

Note al bilancio

Le note al bilancio devono comprendere:

- i principi di redazione del bilancio e gli specifici principi contabili applicati;
- le informazioni richieste da specifici IFRSs non fornite negli altri prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni del PN e Rendiconto Finanziario);
- le informazioni supplementari necessarie per comprendere il bilancio.

Le note al bilancio devono essere presentate in maniera sistematica e ogni elemento dello stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario deve essere referenziato a ogni informazione nelle note (IAS 1 punto 104).

Il Codice Civile italiano prevede una serie di informazioni (7) che devono essere fornite nella nota integrativa (art. 2427). I principi contabili integrano poi il contenuto per ogni voce di bilancio. La richiesta di informazioni supplementari è implicita nell'esigenza di rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. Non viene, invece, richiesto che ogni valore di bilancio sia referenziato direttamente con l'informazione della nota integrativa.

La sezione delle note al bilancio dedicata alle politiche contabili deve descrivere:

- a) i criteri di valutazione (costo storico, costo corrente, valore realizzabile, *fair value* o al valore attuale) adottati nel preparare il

bilancio; b) le informazioni circa i principi contabili utilizzati necessarie per una corretta comprensione del bilancio. Quando sono indicate più criteri di valutazione va specificata la categoria delle attività e passività a cui sono applicate. L'ultima versione del principio contabile IAS 1 suggerisce, al punto 105, che le note vadano presentate nel seguente ordine:

- dichiarazione di rispetto degli IFRSs (*statement of compliance of IFRSs*)
- sintesi dei principi contabili adottati ed in particolare:
 - le basi di misurazione adottate nel preparare il bilancio
 - le altre politiche contabili usate che sono rilevanti per una comprensione del bilancio
- le informazioni di dettaglio e commento alle voci presentate nei prospetti di bilancio nell'ordine in cui ogni prospetto ed ogni elemento sono presentati
- altre informazioni, tra cui:
 - passività potenziali (cfr. IAS 32 - *Contingent liabilities*) e impegni contrattuali non riconosciuti (i nostri conti d'ordine)
 - informativa non finanziaria, quale obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario di una società (cfr. IAS 32 - *Financial Instruments: Disclosure and Presentation*)

Un'altra importante novità introdotta con la revisione operata nel 2003 dello IAS 1 è la richiesta di informativa circa le considerazioni operate dalla direzione nell'applicazione dei principi contabili che hanno influenzato la predisposizione dei prospetti di bilancio (*Disclosure of judgements*, IAS 1 punto 113). Il punto 114 dello IAS 1 fornisce esempi di alcune situazioni che possono richiedere una descrizione delle considerazioni operate

dalla direzione, ad esempio:

- nella classificazione di titoli alla voce 'detenuti fino alla scadenza';
- quando, di fatto, tutti i rischi e i benefici significativi derivanti dalla proprietà di attività finanziarie o di attività in leasing vengono trasferiti ad altre controparti;
- se, di fatto, alcune vendite di beni costituiscono un metodo per reperire finanziamenti e pertanto non generano ricavi;
- se la sostanza dei rapporti tra una società e una entità per uno specifico scopo (*special purpose entity*) indicano che quest'ultima è controllata dalla società.

Un'ulteriore novità dello IAS 1 rivisto nel 2003 è la richiesta di informativa sulle principali fonti d'incertezza che hanno inciso sulla predisposizione del bilancio. Queste informazioni riguardano le ipotesi più significative circa le previsioni future e altre cause di incertezza che hanno influenzato le stime di bilancio e che potrebbero determinare, nell'esercizio successivo, rettifiche significative alle attività e passività. Questo tipo di informativa, in ogni caso, non è necessario si estenda alla presentazione di dati di budget o dati previsionali. L'informativa sui dividendi deve essere fornita nel conto economico, o nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, o nelle note al bilancio e deve contenere i seguenti dettagli (IAS 1 punto 95):

- ammontare dei dividendi da distribuire agli azionisti nell'esercizio;
- l'utile per azione (8).

Nelle note va inoltre specificato (IAS 1 punto 125):

- l'ammontare dei dividendi di cui si propone la distribuzione prima che il bilancio sia stato reso pubblico, ma non contabilizzato quale distribuzione di dividendi nell'esercizio, ed il relativo ammontare per azione;

- l'ammontare di eventuali dividendi maturati su azioni privilegiate, ma non distribuiti.

Conclusioni

I principi IAS lasciano molta flessibilità nel decidere come articolare e presentare l'informativa di bilancio, così come i prospetti di bilancio e le relative informazioni integrative tendono ad essere sintetici e molto strutturati. Vengono peraltro esplicitate chiaramente le caratteristiche qualitative richieste all'informativa finanziaria, affinché essa sia effettivamente utile agli users per assumere decisioni economiche. Le principali caratteristiche qualitative sono: la comprensibilità (*understandability*), la rilevanza (*relevance*), l'affidabilità (*reliability*) e la comparabilità (*comparability*), il prevalere del principio della sostanza sulla forma, la neutralità dell'informazione (assenza di pregiudizi), la prudenza e la competenza. Il Codice Civile e i principi contabili italiani già contemplano gran parte di questi concetti, ma attribuiscono loro una importanza relativa significativamente diversa dagli IAS. Ciò richiede, al fine dell'adozione dei nuovi principi, non tanto lo studio di nuove 'regole' contabili, ma un cambiamento di prospettiva nel guardare all'informazione finanziaria. Un valido modo per approfondire la propria conoscenza di questo e di altri principi IAS è leggere alcuni bilanci predisposti in base a questi principi. Purtroppo la casistica, almeno in Italia, è ancora molto limitata ma, tra quelli stranieri possiamo suggerire quelli predisposti dai gruppi Nokia e Metro, facilmente reperibili sui rispettivi siti Internet (www.nokia.com e www.metrogroup.de).

NOTA

8) Si veda l'articolo *Quale utile per azione* apparso sul numero 44 di questa rivista.